

Associazione Segretari Comunali e Provinciali
A. Piacquaddio

AGES PUGLIA
Corso Vittorio Emanuele II, n. 68
70122 B A R I

Si chiede cortesemente di valutare la possibilità di inviare la presente nota ai colleghi, in considerazione dell'importanza che l'argomento trattato riveste per la categoria.

Foggia, 06 Maggio 2010

Oggetto: Dichiarazioni liberatorie ex art. 8, comma 3, della legge n. 386/90. Competenza del Segretario all'autentica della firma.

Care colleghe e Cari colleghi,

nel "Corso di aggiornamento sulla redazione degli atti notarili da parte del Segretario", tenutosi a Foggia ed organizzato dalla SSPAL, è stata, tra l'altro, affrontata la questione dell'autentica di firma su modelli di quietanza liberatoria di cui all'art. 8, comma 3, della legge 386/90, come sostituito dall'art. 33, del D. L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

L'Associazione Segretari comunale e provinciali Antonio PIACQUADDIO, stante la richiesta di vari colleghi e la complessità della problematica, ha ritenuto opportuno approfondire la stessa e fornire proprie indicazioni, anche al fine di avere comportamenti univoci da parte dei colleghi, sulla base della giurisprudenza esistente e di quanto espresso dal Ministero dell'Interno e dalla stessa AGES, nonché acquisendo dati ed utili notizie su materiale dell'ANUSCA.

Si ricorda che soprattutto Poste Italiane S.p.A., ma anche vari istituti bancari, utilizzano modelli prestampati in cui è riportata una dichiarazione del tipo "il sottoscritto ecc. nella sua qualità di beneficiario ecc. dichiara di essere stato soddisfatto per aver ricevuto l'imposto dell'assegno, la penale, gli interessi e le spese di protesto. Rilascia con il presente atto quietanza liberatoria a favore di titolare del c/c postale ecc.", con contestuale richiesta di autentica della firma apposta in calce alla dichiarazione.

Per stabilire se il Segretario, ovvero il funzionario incaricato/delegato dal Sindaco, è abilitato ad autenticare la firma, occorre partire dalla natura giuridica della quietanza liberatoria. Nel merito la giurisprudenza ha chiarito che trattasi di atto a forma vincolata (sentenza V Sezione Cassazione penale, n. 09316 del 01/7/1992, pubblicata nella "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia" – anno 1993 – Fasc. 01 - pag. 0616) e, come tale, l'autentica della firma può essere effettuata solo dal notaio.

Sulla questione è intervenuto anche il Ministero dell'Interno, in risposta ad un quesito, che conferma la natura a forma vincolata e negoziale della dichiarazione. In essa il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare di aver ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare il debitore dall'obbligazione contratta nei confronti del creditore. Si tratta dunque di un tipico atto negoziale fra privati. Su questo atto negoziale è prevista l'autenticazione della firma del creditore, che è di esclusiva competenza notarile e non di altro pubblico ufficiale, in quanto atti negoziali privati sono esclusi dall'applicabilità dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000, a meno di una previsione normativa speciale, come il caso dell'art. 7 del Decreto Legge n. 223/2006, relativo al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati.

Ecco il parere del Ministero: "Pervengono quesiti in merito alla possibilità, per il funzionario incaricato dal Sindaco, di procedere all'autentica della sottoscrizione apposta sulle quietanze liberatorie ex art. 8 della legge n. 386/1990, che regola l'evenienza del pagamento dell' assegno emesso senza provvista dopo la

scadenza del termine di presentazione, disponendo, altresì, al comma 2, che la prova dell' avvenuto pagamento deve essere fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata.

Al riguardo, l'art. 39 delle disposizioni attuative del c. p. p. (*approvate con D. L.vo n. 271 del 28/07/1989*) prevede che "l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal Sindaco, da un funzionario delegato dal Sindaco, dal segretario comunale, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato".

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, è da premettere che la quietanza liberatoria è un atto a forma vincolata (cfr. Cassazione penale 1/7/1992) mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare di aver ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare il debitore dall'obbligazione contratta nei confronti del creditore. Si tratta, dunque, di un tipico atto negoziale fra privati, che sembra essere sottratto al regime di autenticazione, disciplinato dal T.U. 445/2000 (artt. 21 e 38) sulla documentazione amministrativa.

Pertanto, stante anche la formulazione letterale dell' art. 39 delle disposizioni attuative del c. p. p. (*l'art. 39 costituisce norma speciale e in quanto tale si applica in senso stretto, giusta art. 14 delle preleggi*), si ritiene che la competenza del Sindaco sia limitata unicamente agli atti previsti dal c. p. p. stesso (es. costituzione di parte civile, nomina dell'avvocato difensore, ecc.)".

La stessa Banca d'Italia ha rappresentato la necessità che l'autentica in questione avvenga solo ed esclusivamente da parte di un notaio.

Occorre aggiungere che non è accettabile la tesi che ammette l'autentica della firma anche da parte di soggetti diversi dai notai, in quanto la quietanza liberatoria è come un qualsiasi altro atto che può, solo in astratto, essere prodotto in giudizio, ma che gode di vita autonoma, nel senso che trova una ragion d'essere a prescindere dallo svolgimento di un processo. Accogliere tale tesi equivale, di fatto, ad ammettere che qualunque tipo di atto o documento da produrre teoricamente ed ipoteticamente in giudizio, potrebbe rientrare, per quanto concerne le formalità di autenticazione della sottoscrizione, nella competenza del Segretario o funzionario incaricato dal Sindaco in virtù dell'art. 39 D. L.vo 28.7.1989 n. 271. Se così fosse, il testamento pubblico, qualsiasi contratto o scrittura privata autenticata ecc., in deroga alle rispettive norme di riferimento che prevedono per ciascuno di essi specifiche modalità di redazione e di autenticazione delle relative sottoscrizioni, sarebbero riconducibili nella sfera di competenza del Segretario o funzionario incaricato dal Sindaco quando vi sia la certezza o la probabilità che siano destinate ad essere utilizzate in un procedimento penale. Inoltre, è vero che l'art. 2 del DPR 445/2000 descrive l'ambito di operatività del T.U. individuando i criteri di formazione, rilascio, tenuta, conservazione, gestione ecc. di atti e documenti da parte degli organi della P.A., nonché la produzione di atti e documenti agli organi della P.A., ai gestori di pubblici servizi e ai privati consenzienti; ma è altrettanto vero che questo non implica sempre e necessariamente la competenza del funzionario incaricato quando l'atto sia da presentare a P. A.. Si aggiunga, come sopra già specificato, che l'art. 39 costituisce norma speciale e in quanto tale si applica in senso stretto, giusta art. 14 delle preleggi.

Si ricorda che anche l'AGES Nazionale, in risposta ad un quesito, ha ripreso quanto rappresentato dal Ministero dell'Interno e con proprio parere n. 74/2009 – Prot. n. 0014181 del 06/03/2009, ha confermato che l'unico soggetto abilitato alle autentiche *ex art. 8, comma 3, della legge n.386/90*, è il notaio.

Da quanto sopra si esclude la competenza del segretario comunale all'autentica di firma per le dichiarazioni liberatorie *ex art. 8, comma 3, della legge 386/90*.

Il Presidente
Dott. Vincenzo MORLACCO